

ALLEGATO A) alla delibera di Consiglio Comunale per la modifica del **Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani**

Testo originario	Testo modificato
Art. 6, comma 4	Art. 6, comma 4
4. Per garantire il rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel presente regolamento l'ufficio privacy-partecipazione raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica il contenuto con il Segretario Generale e lo comunica al dirigente competente, il quale valuta la proposta ed istruisce la pratica attraverso il modello di Patto di collaborazione allegato.	4. Per garantire il rispetto delle finalità e dei principi contenuti nel presente regolamento l'ufficio privacy-partecipazione raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, e, sentito l'ufficio tecnico per gli aspetti meramente tecnici (ad esempio, necessità del parere della Sovrintendenza, presenza di cavi elettrici o altro) istruisce la pratica attraverso il modello di Patto di collaborazione allegato.
Art. 6, comma 6	Art. 6, comma 6
6. L'ufficio comunale competente cura: a) l'istruttoria delle proposte di collaborazione, assicurando il corretto bilanciamento di molteplici interessi pubblici e privati sottesi alle stesse; b) mantiene la relazione con i cittadini per la definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione; c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione; d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto per valutare l'efficacia del patto di collaborazione.	6. L'ufficio privacy-partecipazione cura: a) l'istruttoria delle proposte di collaborazione, sentito l'ufficio tecnico per gli aspetti meramente tecnici , assicurando il corretto bilanciamento di molteplici interessi pubblici e privati sottesi alle stesse; b) mantiene la relazione con i cittadini per la definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione; c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione; d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto per valutare l'efficacia del patto di collaborazione.
Art. 7, comma 1	Art. 7, comma 1
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio preposto, secondo un modello di Patto di collaborazione che verrà messo a disposizione sul portale del Comune, allegato al presente regolamento.	1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio privacy-partecipazione , secondo un modello di Patto di collaborazione che verrà messo a disposizione sul portale del Comune, allegato al presente regolamento.
Art. 7, comma 4	Art. 7, comma 4
4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni.	4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente dell'Ufficio privacy-partecipazione responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni.
Art. 8, comma 2	Art. 8, comma 2

Testo originario	Testo modificato
2. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio preposto lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.	2. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio privacy-partecipazione lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
Art. 8, comma 3	Art. 8, comma 3
3. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio avvia un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.	3. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio privacy-partecipazione avvia un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
Art. 8, comma 4	Art. 8, comma 4
4. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro i 30 giorni successivi.	4. Il Dirigente dell'Ufficio privacy-partecipazione , verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro i 30 giorni successivi.
Art. 8, comma 5	Art. 8, comma 5
5. Il patto di collaborazione sia ordinario che complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.	5. Il patto di collaborazione sia ordinario che complesso viene sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio privacy-partecipazione a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.